

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI**

Il Giudice Dott.ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. OMISSIS e promossa da:

MUTUATARI

ATTORI

CONTRO

BANCA

CONVENUTO

Oggetto: Mutuo.

All'udienza del 2.7.2020 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

- 1) in via principale: accertare e dichiarare il difetto di oggettività, affidabilità e determinatezza del tasso Euribor preso a riferimento nel contratto per cui è causa ed in ogni caso la nullità ed erroneità delle quotazioni effettuate dalle singole banche manipolanti e delle quotazioni Euribor ufficiali così come pubblicate dagli organi deputati al suo calcolo e riportata sui quotidiani economici/fiscali quali ad esempio "Il Sole 24h", "Milano Finanza" e "Italia Oggi" e similari dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, così come accertato e affermato nelle decisioni e comunicato stampa del 4/12/2013 relativi al caso AT.39914 e del 7/12/2016 della Antitrust della CE;
- 2) nonché la erroneità dell'Euribor dal 31/5/2008 al 31/3/2009 in quanto solo da tale data i tassi hanno terminato la discesa anomala e rapida conseguente al termine della manipolazione;
- 3) in via subordinata, accertare e dichiarare l'annullabilità della clausola di determinazione degli interessi per vizio del consenso;
- 3) per l'effetto, provvedere al ricalcolo degli interessi come di giustizia e, in ogni caso, per le rate che facciano riferimento ai tassi Euribor compresi dal 26/9/2005 al 31/3/2009 (o in subordine fino al 30/5/2008) sempre secondo giustizia e quindi in via principale al tasso legale e solo in subordine ex art 117 TUB ed in ulteriore subordine applicando quale interesse il solo spread;
- 4) in via ulteriormente subordinata: rideterminare ex art 1349 c.c., anche facendo ricorso all'equità, il tasso Euribor dal 26/9/2005 al 31/3/2009 (o in subordine fino al 30/5/2008) e per, l'effetto, provvedere al ricalcolo degli interessi delle rate che si riferiscono a tale intervallo temporale sommando al tasso Euribor "ricostruito" lo spread previsto dal contratto;
- 5) in base all'accoglimento delle domande che precedono, ricalcolare secondo Giustizia gli interessi dovuti dall'attore dalla stipula all'attualità, con imputazione delle somme indebitamente pagate a capitale e con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento e quindi della somma dovuta a titolo capitale al momento della domanda e ricalcolo delle rate a scadere, con condanna della convenuta alla rettifica delle proprie risultanze contabili in ragione di quanto accolto in sentenza;
- 5.1) in via subordinata rispetto al punto che precede, condannare la convenuta al pagamento delle somme indebitamente pagate dal mutuatario fino alla domanda;

Sentenza, Tribunale di Sassari, Giudice Giovanna Maria Mossa, n. 1238 del 12 dicembre 2020

6) in via residuale: condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme delle quali si è arricchita senza causa in ragione dell'aumento del tasso Euribor dal 26/9/2005 al 31/3/2009;
7) accertare e dichiarare nulla la clausola di cui all'art. 4 del contratto di mutuo per cui è causa, ove vengono stabiliti gli interessi di mora, contenendo questa una pattuizione usuraria. Con condanna della convenuta alle spese di lite da distrarsi a favore dell'Avv. OMISSIS, che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..

Per parte convenuta:

considerata la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza dei fatti costitutivi dell'azione, RESPINGERE integralmente tutte le domande (compresa la richiesta di CTU contabile) svolte dagli attori nei confronti della convenuta in quanto infondate in fatto e in diritto e, CONDANNARE gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di causa, oltre accessori di legge in favore della convenuta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto

MUTUATARI esponevano di aver stipulato, in data 13.7.2004, con BANCA, un mutuo per euro 95.000 e lamentavano che il contratto era parzialmente nullo, con riferimento: alla erronea indicazione dell'ISC in misura del 4,2% a fronte di un effettivo ISC del 4,4146%; all'illegittima ed unilaterale modifica del tasso di interesse, pattuito originariamente in tasso variabile euribor 6m+spread 2,08% e trasformato in tasso fisso al 5,60 % (a fronte di una richiesta degli attori in data 30.10.2008 dell'applicazione di un tasso fisso al 5,70%).

Contestavano inoltre la determinazione del tasso con riferimento all'Euribor era illegittima poiché l'Euribor era un tasso inattendibile e facilmente alterabile e chiedevano l'annullamento del contratto per vizio della volontà ed errore essenziale in quanto, al momento della sottoscrizione, l'indice era stato percepito dagli attori come affidabile.

Chiedeva inoltre che la clausola di richiamo all'indice Euribor venisse dichiarata nulla stante l'inaffidabilità dell'Euribor.

Concludeva chiedendo la dichiarazione di nullità parziale, di annullamento nonché la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite, previo ricalcolo dei rapporti dare avere.

Si costituiva in giudizio BANCA che contestava l'avversa domanda e sosteneva che la domanda di nullità del contratto stante il richiamo dell'indice Euribor, non poteva essere accolta non essendo stato allegato né provato che BANCA avesse in alcun modo partecipato al dedotto accordo anticoncorrenziale per l'alterazione dell'indice Euribor.

Non solo nel periodo contestato con riferimento all'alterazione (2005-2008) BANCA non era parte del panel di banche che contribuivano alla formazione dell'Euribor.

Allegava inoltre che, in tanto poteva sostenersi che il contratto di mutuo fosse viziato, in quanto si fosse provato che esisteva un nesso tra la dedotta intesa anticoncorrenziale ed il contratto a valle.

Quanto alla domanda di annullamento per errore essenziale osservava che, al momento della stipula, l'indice Euribor non era affatto alterato ma pienamente legittimo.

Quanto all'erronea indicazione dell'ISC osservava che la clausola aveva natura meramente informativa con la conseguenza che la sua erronea indicazione non determinava la nullità ex

Sentenza, Tribunale di Sassari, Giudice Giovanna Maria Mossa, n. 1238 del 12 dicembre 2020

art 117 co VI TUB prevista in caso di mancata o erronea determinazione del tasso di interesse (e non, come nel caso in esame, di erronea indicazione).

Infine, quanto alla nullità della modifica del tasso di interesse, esponeva che erano stati i mutuatari a richiedere il passaggio dal tasso variabile al tasso fisso con lettera del 30.10.2008.

Concludeva chiedendo il rigetto delle avverse domande.

Con le memorie ex art 183 n3 cpc gli attori modificavano le conclusioni e chiedevano che il giudice, tenuto conto della rilevanza d'ufficio della nullità:

"stante la non riferibilità delle quotazioni Euribor a transazioni sottostanti ed ad un mercato interbancario europeo, accertare e dichiarare il difetto di oggettività e di affidabilità del tasso Euribor preso a riferimento nel contratto per cui è causa ed in ogni caso la nullità ed erroneità delle quotazioni effettuate dalle singole banche manipolanti e delle quotazioni Euribor ufficiali così come pubblicata dagli organi deputati al suo calcolo e riportate sui quotidiani economici/fiscali quali ad esempio "Il Sole 24h", "Milano Finanza" e "Italia Oggi" e similari dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, così come accertato e affermato nelle decisioni e comunicato stampa del 4/12/2013 relativi al caso AT39914 e del 7/12/2016 della Antitrust della CE;

2) per effetto dell'accoglimento del numero che precede la nullità parziale del contratto di mutuo ove si riferisca quale elemento esterno agli indici euribor, con sostituzione della clausola come prevede la legge".

Confermava per il resto le conclusioni rassegnate.

In diritto

La domanda proposta dagli attori è infondata e deve essere respinta.

Quanto alla domanda di accertamento del difetto di affidabilità del tasso Euribor e della nullità delle quotazioni dal settembre 2005 al 2009.

La domanda è nuova e tardiva e non può essere esaminata.

Pacifico che la domanda è stata proposta solo con le memorie ex art 183 n3 cpc, si rileva che la sola circostanza che il vizio di nullità sia rilevabile d'ufficio non consente di ritenere tempestiva ed ammissibile la domanda per i motivi di seguito indicati.

E' necessario premettere che il giudice non ha sollevato alcuna questione d'ufficio in ordine alla "nullità delle quotazioni stante l'inaffidabilità del tasso Euribor" e che nel presente giudizio è stata proposta una domanda tardiva da parte degli attori senza che la decadenza possa essere sanata attraverso la conversione della domanda in eccezione d'ufficio.

E infatti i poteri di cui all'art. 101 co II cpc trovano il loro limite nella natura dispositiva del processo e nel principio della rispondenza tra chiesto e pronunciato che non può consentire al giudice, d'ufficio, di introdurre nel giudizio elementi di fatto non dedotti dalle parti.

Nel caso in esame la domanda degli attori aveva ad oggetto la dichiarazione di nullità parziale del contratto di mutuo ed il suo annullamento per errore essenziale stante l'illegittimità del tasso Euribor, mentre con la memoria ex art 183 n3 cpc viene introdotta altra e diversa domanda di accertamento dell'erroneità dei tassi Euribor e nullità delle quotazioni.

Come chiaramente statuito da Cass SSUU n 26242/2014 "Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l'esistenza di una causa di quest'ultima diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda pertinente ad un

Sentenza, Tribunale di Sassari, Giudice Giovanna Maria Mossa, n. 1238 del 12 dicembre 2020

diritto autodeterminato, sicchè è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio".

E' evidente dunque che il potere di rilievo officioso della nullità può essere esercitato nell'ambito della causa petendi e del petitum introdotto dalle parti senza che possa essere riconosciuto al giudice il potere di introdurre un nuovo thema decidendum e, nel caso in esame, un nuovo petitum ed una nuova causa petendi considerato che l'attendibilità degli accordi e delle quotazioni non è mai stata oggetto della domanda. In tal senso Cass Ordinanza n. 26495 del 17/10/2019 ove è precisato che "Il giudice innanzi al quale sia proposta una domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, che sia desumibile dai fatti dedotti in giudizio ed abbia carattere assorbente..."

Tale rilievo è doveroso anche in grado di appello, perché si tratta di una questione che attiene ai fatti costitutivi della pretesa azionata ed integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio ex art. 345 c.p.c. ".

Nel caso in esame invece la domanda di accertamento della nullità delle quotazioni introduce un fatto del tutto nuovo con la conseguenza che la domanda deve essere considerata tardive ed il giudice non può esercitare potere di rilievo officioso.

Per i motivi detti le conclusioni introdotte con la memoria ex art 183 n3 cpc devono ritenersi tardive ed inammissibili, come tali non saranno esaminate.

Quanto alla domanda di nullità parziale del contratto di mutuo stante l'erronea indicazione dell'ISC.

La domanda è infondata e deve essere respinta.

Gli attori deducono la nullità parziale del contratto ex art 117 TUB. con riferimento all'indicazione errata dell'ISC.

In realtà la norma richiamata dagli attori non prevede la nullità parziale del contratto, con relativa applicazione del tasso sostitutivo, in caso errata indicazione dell'ISC (cioè dell'indicatore sintetico di costo), poiché la sanzione della nullità è prevista solo in caso di mancata indicazione dei tassi di interesse e delle condizioni applicate (co 4 art 117 TUB), ovvero in caso di clausole che rimandano agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo, o di clausole che prevedono tassi prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate.

Nessuna previsione di nullità dunque in caso di erronea indicazione dei costi complessivi del contratto.

Il legislatore ha ritenuto di applicare la sanzione della nullità nel caso in cui, nei contratti di credito al consumo, il Taeg non sia stato indicato correttamente, mentre non è stata prevista una sanzione analoga nel caso di erronea indicazione dell'ISC nei contratti di mutuo, come quello in esame.

Considerato che, ai sensi dell'art 1418 cc, il contratto può essere dichiarato nullo solo nei casi previsti dalla legge, si deve concludere che, in assenza di una norma che sancisca la nullità (parziale) del contratto che indichi un ISC non corretto, tale sanzione non può essere applicata ed il mutuatario potrebbe, al più, lamentare di aver patito un danno derivante dal comportamento contrario alla buona fede nella fase precontrattuale della controparte (Trib Bologna 28.6.2016 n 1722, Trib Roma 21.1.2019).

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Sassari, Giudice Giovanna Maria Mossa, n. 1238 del 12 dicembre 2020

Nella fattispecie in esame gli attori non hanno dedotto né provato alcunchè sul punto, con la conseguenza che la domanda deve essere rigettata.

Né può trovare applicazione l'art 125 bis TUB poiché, pur riconoscendo la qualità di consumatori agli attori, l'art 122 TUB lett a) e f) espressamente esclude dal suo ambito di applicazione i casi in cui, pur essendo il contraente un consumatore, il contratto abbia ad oggetto "finanziamenti di importo superiore a 75.000 euro", nonché i "finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a 5 anni".

Nel caso di specie, il contratto di mutuo prevede il prestito di euro 95.000 ed una garanzia ipotecaria e non è dunque soggetto all'applicazione dell'art 125 bis TUB. La domanda di nullità parziale è dunque infondata anche sotto questo profilo.

Quanto alla illegittima variazione del tasso di interesse.

La domanda deve essere respinta.

E' provato attraverso la produzione della nota inviata dagli attori alla banca (doc attore) che il passaggio dal tasso variabile al tasso fisso era stato richiesto dagli stessi attori i quali non hanno mai contestato la nota di riscontro della banca (nella quale si indicava il tasso del 5,6% e non invece del 5,7% come richiesto dagli attori). Considerato che la variazione del tasso e la trasformazione da variabile a fisso è stata richiesta dagli attori e che l'applicazione da parte della banca del tasso del 5,6, in luogo del tasso del 5,7 (richiesto) non è illegittima poiché, ai sensi dell'art 3 delle condizioni generali (che richiamano espressamente l'art 118 TUB), la banca ben poteva procedere alla modifica delle condizioni anche unilateralmente, con comunicazione alla controparte;

rilevato che, ai sensi del richiamato art 118 TUB, la modifica si doveva intendere accettata dal cliente in caso di mancato recesso;

si deve concludere che la modifica contestata è legittima e che la domanda sul punto deve essere respinta.

Quanto alla domanda di annullamento del contratto per errore essenziale relativo all'affidabilità dell'indice Euribor ai fini della determinazione del tasso di interesse, si osserva che il contratto è stato sottoscritto in data 13.7.2004 e che la dedotta illegittimità del tasso Euribor riguarda il periodo 2005-2008, successivo al perfezionamento del contratto.

Non vi è alcuna allegazione o prova che nell'anno 2004 l'indice Euribor fosse stato alterato o, in generale, che non fosse affidabile.

Non vi è allegazione o prova in ordine al fatto che l'errore fosse riconoscibile dall'altro contraente (art 1428 cc).

Per l'effetto, in mancanza di allegazioni precise o prove in ordine alla sussistenza di un errore essenziale e (soprattutto) riconoscibile dalla controparte, la domanda di annullamento deve essere respinta (l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta non viene esaminata in quanto tardiva).

Quanto alla nullità parziale del contratto nella parte in cui determinava gli interessi con riferimento all'indice Euribor, si osserva che anche tale domanda è infondata e non può essere accolta.

Sentenza, Tribunale di Sassari, Giudice Giovanna Maria Mossa, n. 1238 del 12 dicembre 2020

Gli attori contestano la nullità allegando che il richiamo all'Euribor (indice del tutto inaffidabile e alterato per il periodo 2005-2008) renderebbe indeterminabile il tasso e nulla la relativa clausola.

In realtà va ribadito che il contratto è stato stipulato nell'anno 2004, mentre il tasso Euribor risulta essere stato alterato nel periodo 2005-2008 e dunque successivamente al perfezionamento del negozio.

In ogni caso si rileva che il solo fatto che nel contratto sia stato previsto il richiamo all'indice Euribor, anche considerando che questo sia stato alterato, non implica la nullità del richiamo in sé, e, in particolare, non implica l'indeterminatezza della clausola, al contrario, essendo chiaramente indicato il richiamo all'indice Euribor e con esso i criteri di determinazione del tasso.

In mancanza di prova di una diretta responsabilità dell'istituto bancario nell'alterazione del tasso (prova mancante nel presente giudizio), si deve concludere che la clausola di richiamo al tasso Euribor, in sé, non possa essere considerata nulla. La domanda dovrà dunque essere respinta.

Per tutti i motivi detti la domanda proposta dagli attori deve essere rigettata.

La domanda di nullità delle quotazioni deve essere dichiarata inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
dichiara l'inammissibilità della domanda di nullità delle quotazioni Euribor e delle quotazioni delle banche;
rigetta le ulteriori domande proposte dagli attori.

Condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese del giudizio che si liquidano come di seguito indicato: OMISSIS

Sassari li, 12/12/2020.

IL GIUDICE
(Dott. G.M.Mossa)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*